



## **REGOLAMENTO CONGRESSUALE per l'Assemblea congressuale nazionale del 17-18 marzo 2016**

**(approvato dal Consiglio nazionale dell'AICCRE il 25 gennaio 2016)**

1. L'Assemblea congressuale nazionale dell'AICCRE è convocata in via ordinaria, a norma dell'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione, per i giorni 17-18 marzo 2016 a Montesilvano (PE).
2. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto dell'Associazione hanno diritto di voto all'Assemblea congressuale nazionale:
  - a) i soci titolari, anche ai sensi dell'art. 5.2. dello Statuto, che abbiano aderito entro il 31.12.2015 e che siano in regola, al 31 gennaio 2016, con il pagamento della quota sociale relativa al 2015;
  - b) i delegati eletti nei Congressi delle Federazioni regionali, tra i quali il Segretario delle Federazioni regionali eletto a seguito del Congresso regionale e secondo lo Statuto della Federazione regionale, secondo le norme e nella misura di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
3. I membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri uscenti, in regola con la quota sociale relativa al 2015, che non rientrino nelle categorie di cui all'art. 2, prendono parte all'Assemblea congressuale con il solo diritto di parola.
4. L'Assemblea congressuale nazionale elegge, all'inizio dei suoi lavori, la Presidenza e su proposta della stessa con votazione palese, la Commissione per la verifica dei poteri, la Commissione politica, la Commissione elettorale e la Commissione per lo Statuto. Il numero dei componenti le Commissioni è determinato con apposito atto della Presidenza dell'Assemblea congressuale.
5. L'elezione del Consiglio Nazionale avviene sulla base di una lista proposta dalla Commissione elettorale anche in base a quanto determinato dallo Statuto approvato dall'Assemblea congressuale del 17-18 marzo 2016, ovvero sulla base di eventuali liste concorrenti, che devono in tal caso essere sottoscritte da almeno un decimo dei soggetti con diritto al voto, presenti al Congresso e registrati dalla Commissione verifica poteri entro le ore 18.00 del 17 marzo 2016 e comunicati all'Assemblea congressuale entro le ore 19.00, tenendo conto degli articoli 11.2 e 13.1 dello Statuto.

6. Nel caso in cui l'elezione avvenga sulla base di liste concorrenti, da presentarsi entro un'ora dall'approvazione dello Statuto, il voto dovrà svolgersi a scrutinio segreto. Gli elettori potranno esprimere massimo n° 10 preferenze per i candidati della lista prescelta.

Alle liste sarà assegnato un numero di eletti proporzionale al numero dei voti ricevuti, calcolato applicando il metodo delle divisioni successive (Metodo d'Hondt). In ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riscosso il più alto numero di preferenze. A parità di preferenze, prevale la minore età.

### **Norme sui Congressi regionali**

7. In vista dell'Assemblea congressuale nazionale, le Federazioni regionali indiranno un Congresso regionale per procedere al rinnovo degli organi della Federazione (art. 8.2. Statuto vigente) ed all'elezione dei delegati regionali all'Assemblea congressuale. Ogni Federazione regionale nell'eleggere i delegati deve garantire una equilibrata presenza dei due generi (almeno il 30%) secondo quanto previsto dallo Statuto.

8. I Congressi regionali di cui all'articolo precedente dovranno tenersi a partire dal 10/02/2016 ed entro il 12.03.2016. La data prescelta per la tenuta del Congresso regionale dovrà essere comunicata al Presidente AICCRE via mail [picciano.aiccre@gmail.it](mailto:picciano.aiccre@gmail.it), e alla mail [segretariato@aiccre.it](mailto:segretariato@aiccre.it), almeno 10 giorni prima della data di convocazione e possibilmente senza sovrapposizione di date. In caso di comunicazione della convocazione del Congresso regionale fuori dai termini sopra indicati, il Presidente AICCRE potrà annullare la convocazione stessa. Nel caso di annullamento o di mancata convocazione, la convocazione potrà essere fatta dal Presidente AICCRE.

9. Ai Congressi regionali partecipano con diritto di voto i soci titolari che abbiano aderito entro il 31.12.2015 e che siano in regola, al 31 gennaio 2016, con il pagamento della quota sociale relativa al 2015.

Hanno diritto di parola e possono essere eletti delegati anche i soci individuali che abbiano aderito entro il 31.12.2015 e che siano in regola, al 31 gennaio 2016, con il pagamento della quota sociale relativa al 2015, salvo diverse disposizioni dei singoli Statuti regionali.

Partecipa ai lavori il Presidente AICCRE o suo delegato.

10. Il Congresso, o altro organismo previsto dallo Statuto regionale, nomina i membri nel Consiglio Nazionale e nella Direzione Nazionale rappresentanti la Federazione regionale secondo quanto stabilito dallo Statuto (articoli 13.1 e 15.1 dello Statuto), fatto salvo quanto determinato dallo Statuto come approvato dall'Assemblea congressuale del 17-18 marzo 2016. I membri nominati dovranno essere individuati tra i soggetti come da art. 2 punto b) del presente Regolamento.

11. Il Congresso regionale elegge all'inizio dei suoi lavori la Presidenza e, su proposta della stessa con votazione palese, la Commissione per la verifica dei poteri e la Commissione elettorale. Determina altresì il termine entro il quale devono essere presentate le liste.

12. Il numero dei delegati attribuiti a ciascuna Regione è stabilito, tenendo conto della popolazione della Regione e l'indice delle adesioni all'AICCRE in ciascuna Regione, ai sensi dell'articolo 12.2 dello Statuto, nella misura indicata dalla tabella seguente:

| <b>Regione</b>        | <b>Delegati</b> |
|-----------------------|-----------------|
| Abruzzo               | 4               |
| Basilicata            | 2               |
| Calabria              | 3               |
| Campania              | 8               |
| Emilia-Romagna        | 8               |
| Friuli Venezia Giulia | 4               |
| Lazio                 | 11              |
| Liguria               | 4               |
| Lombardia             | 10              |
| Marche                | 4               |
| Molise                | 2               |
| Piemonte              | 7               |
| Puglia                | 6               |
| Sardegna              | 3               |
| Sicilia               | 10              |
| Toscana               | 10              |
| Trentino-Alto Adige   | 3               |
| Umbria                | 3               |
| Valle d'Aosta         | 1               |
| Veneto                | 6               |
|                       | <hr/>           |
| Totale                | 109             |
|                       | =====           |

13. L'elezione dei delegati avviene sulla base di una lista proposta dalla Commissione elettorale, ovvero sulla base di liste concorrenti, che in tal caso devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei soci titolari presenti al Congresso. Qualora avvenga sulla base di liste concorrenti, il voto si dovrà svolgere a scrutinio segreto: potrà essere espresso un voto di preferenza per uno dei candidati presenti nella lista prescelta. Alle liste sarà assegnato un numero di eletti proporzionale al numero dei voti ricevuti, calcolato applicando il metodo delle divisioni successive (Metodo d'Hondt). In ciascuna lista saranno eletti i candidati che avranno riscosso il più alto numero di preferenze. A parità di preferenze, prevale la minore età.
14. Dell'esito delle votazioni sarà redatto verbale, che sarà inoltrato al Presidente AICCRE via mail [picciano.aiccre@gmail.it](mailto:picciano.aiccre@gmail.it), e alla mail [segretariato@aiccre.it](mailto:segretariato@aiccre.it). A ciascun delegato verrà fornita una delega firmata dal Presidente del Congresso regionale e dal Presidente della Commissione elettorale.